



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 125 /13/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE

ALL'IMPRESA INDIVIDUALE LOMBARDIA SAT DI VACCARELLO PIETRO ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE LOMBARDIA SAT PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, 3, COMMI 1 E 2 E 5 BIS, COMMI 2, 3 E 4 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare gli artt. 5 ter, commi 1, 2 e 3, dell'art. 3, commi 1 e 2 e dell'art. 5 bis, commi 2, 3 e 4;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 14/13/DISM - PROC. 2480/ZD datato 29 gennaio 2013 e notificato in data 05 aprile 2013, che contesta all'impresa

individuale Lombardia Sat di Vaccariello Pietro esercente l'emittente televisiva satellitare Lombardia Sat la diffusione, in data 30 ottobre 2012, di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, di beni e di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, come segue dalle ore 11.00.00 circa alle ore 13.57.00 circa; in particolare, nel corso della trasmissione delle predette televendite, oltre alla presenza sullo schermo televisivo di scritte quali, ad esempio, "*MOMENTO MAGICO Rubrica di magia, astrologia e chiaroveggenza, conduce in studio il mago Helenio*", "*SONIA LOTTO*", "*Ambo speciale col 71, per vincere giochiamo anche a Milano, 899432239 Tariffa fissa 3€, v. 18. 3337793214*", "*Sibilla, studio 0415840732, 3393179006 Sibilla tutti i giorni con voi*", "*talismano portafortuna promozione 50 euro per prenotare tramite sms 3393179006*", "*talismano offerto da Magiche Follie per prenotare tramite sms 3393179006*" "*candele potentissime amore lavoro, protezione e purificazione 3393179006*" e "*televendita*", compare l'indicazione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899432239, 899499413 e 899555809 che i conduttori delle televendite stesse invitano a chiamare, tanto che vari telespettatori chiamano "*in diretta*", chiedendo, tramite la lettura delle carte, consulti su vari argomenti (es. lavoro, salute ed amore), nonché numeri da giocare al lotto; in un'occasione la conduttrice, rivolgendosi ai telespettatori, afferma "*c'è una novità sui miei prodotti, c'è la mia foto perché sono i miei... sono io a prepararli..... non è roba di supermercato. ma preparata proprio da me. Ho le candele per l'amore, per l'attrazione, per i ritorni, la candela per la fortuna per il denaro per le vincite, la candela purificatoria, purifica gli ambienti, le persone soggette ad energia negativa, ho preparato una nuova soluzione, quella che vedete, un prodotto per la fortuna, voi lo spruzzate, posso anche aprirlo... tanto ne ho in quantità industriali... vi porterà fortuna, successo, in più c'è un altro prodotto che proprio attira danaro, positività, successo, fortuna.....sono prodotti davvero validissimi sempre con la mia foto che porta fortuna.....*";

RILEVATO che la predetta impresa individuale non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 25 luglio 2013, ha prorogato di ulteriori 60 giorni il termine di adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni, al fine di consentire lo svolgimento di approfondimenti istruttori in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria amministrativa da irrogare all'impresa individuale in esame;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso televendite di servizi relativi a pronostici del gioco del lotto, di beni e di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili con la sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita, traendo in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni offerti e, quindi, sfruttando la superstizione e la credulità, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili; nel corso della trasmissione delle televendite non è presente la scritta "*televendita*" in sovrimpressione sullo schermo televisivo, non risultano descritti in maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi i prodotti cui si riferiscono le offerte al pubblico, creandosi, così, ambiguità riguardo alle loro caratteristiche, non sono indicati in modo chiaro ed accurato degli stessi alcuni elementi quale, a titolo esemplificativo, le garanzie, nonché gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche e non è accertato, prima dalla messa in onda delle televendite, che il titolare dell'attività di vendita fosse in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio della vendita al dettaglio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP, nel corso della trasmissione di televendite di servizi concernenti i pronostici del gioco del lotto, di

beni e di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, “è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 ter, comma 2, lett. a) e b), della delibera n. 538/01/CSP, i programmi televisivi in questione non devono “trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti” e devono “evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP, “le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP, le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici inseriti all'inizio e alla fine delle televendite stesse e, in particolare, le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “televendita” nel corso della trasmissione della televendita;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 2, 3 e 4 della succitata delibera n. 538/01/CSP “gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive ad essi relative devono rappresentare fedelmente ed integralmente gli oggetti, i prodotti o servizi offerti, senza determinare ambiguità con riguardo alle loro caratteristiche”, “l'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche” e “l'emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell'attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA”;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Lombardia Sat integra la violazione dell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, dell'art. 3, commi 1 e 2 e dell'art. 5 bis, commi 2, 3 e 4 della delibera n. 538/01/CSP il giorno 30 ottobre 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquattottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione:

la gravità del comportamento posto in essere dall'impresa individuale sopra menzionata deve ritenersi media in considerazione della plurioffensività del comportamento tenuto, tale da provocare notevoli effetti pregiudizievoli nei confronti dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la predetta impresa individuale non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la predetta impresa individuale è titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva via satellite, che comporta l'estensione dell'ambito territoriale dell'emittente televisiva da locale a nazionale, essendo le reti satellitari per definizione sovranazionali in virtù del cd. cono d'ombra del satellite impiegato per la diffusione del segnale del regime giuridico previsto per l'emittenza nazionale e non per quella locale; conseguentemente l'impresa per poter svolgere tale attività deve essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; peraltro, l'impresa in esame non ha documentato di aver adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e, al contempo, non ha cooperato in modo efficace allo svolgimento della relativa attività istruttoria;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta impresa individuale nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 44.178,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione – concorso formale di illeciti amministrativi quando con una condotta unica sono violate più disposizioni normative - delle disposizioni di cui agli artt. 5 ter, commi 1, 2 e 3, dell'art. 3, commi 1 e 2 e dell'art. 5 bis, commi 2, 3 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni di dover determinare la sanzione nella misura di euro 20.658,00 corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 10.329,00 secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

all'Impresa individuale Lombardia Sat di Vaccariello Pietro esercente l'emittente televisiva satellitare Lombardia Sat con sede in Milano, alla via Giulio Tarra nr. 6 di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata impresa individuale di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 125/13/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 125/13/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul *sito web* dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani